

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2088

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLASANTO, ROSATI, GITTI, MAROTTA VINCENZO, RUSSO SPENA,
CAPPELLO, TANTALO, AMODIO, URSO, BRANDI, LA PENNA, BIMA,
PATRINI, DE MEO, TESAURO**

Presentata il 16 febbraio 1965

Norme transitorie per il collocamento a riposo di alcune categorie di impiegati di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato al compimento del 65° anno di età

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 15 febbraio 1958, n. 46, riguardante « Nuove norme sulle pensioni a carico dello Stato » al primo comma dell'articolo 1 stabilisce: « Gli impiegati, civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, sono collocati a riposo al compimento del 65° anno di età ».

Come osservasi, il legislatore non ha fatto alcuna discriminazione, né alcuna differenziazione, dei limiti di età, per il collocamento a riposo, e, per uniformità di trattamento, tra gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, con ordinamento autonomo, vi ha compreso anche quelli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Il legislatore non poteva fare altrimenti specie laddove sussistono impiegati di ruolo, nella predetta Azienda, che possiedono lo stesso livello gerarchico e, quindi, lo stesso coefficiente di stipendio e svolgono un lavoro che, per impegni giuridici, fisici, mentali, e per responsabilità, sono equivalenti a quelli delle altre Amministrazioni statali.

Di contro sta di fatto che, l'allegato n. 15 all'articolo 165 (collocamento a riposo d'uf-

ficio) dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425, stabilisce, per alcune categorie di impiegati di ruolo del personale direttivo, del personale degli uffici, del personale dirigente delle stazioni, del personale dirigente tecnico e del personale: ufficiali delle navi traghetto (comandanti e direttori di macchina) il limite di 64 anni di età (per gli ispettori capi superiori) e di 62 anni di età per le altre qualifiche.

La predetta azienda, per quanto risulta, « dando una interpretazione restrittiva » al quarto comma del surrichiamato articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, si intese facultata di stabilire limiti di età inferiori a quelli di 65 anni, previsti dal primo comma dell'articolo stesso, anche per categorie ritenute particolari; ma che tali non sono.

Giova evidenziare che i dipendenti delle ferrovie dello Stato da considerarsi categorie particolari sono quelli del personale esecutivo che svolgono un tipo di lavoro assai gravoso, che sono esposti ai pericoli e che nell'interesse generale abbisognano di un alto grado di efficienza fisica, per cui sono stati già

differenziati, per il collocamento a riposo, con limiti di età inferiori che vanno dai 55 ai 60 anni.

Tutte le altre categorie di personale, e particolarmente quelle summenzionate, sono alla pari degli altri impiegati civili dello Stato e quindi hanno diritto ad un pari trattamento.

Con una interpretazione non corretta, si abusò di tale facoltà (allegato n. 15 all'articolo 165 stato giuridico) fissando limiti di età di 64 e di 62 anni per gli impiegati di ruolo del personale anzidetto, non appartenenti affatto alle « categorie particolari ».

È bene quindi insistere nel rilevare che è stato deformato il concetto della legge generale che non poteva e non intendeva certamente offendere un criterio di equa uniformità e danneggiare le categorie impiegate del personale ferroviario.

Appare, perciò, necessario eliminare il perdurare di una tale ingiustizia, allineando, su un unico piano di prestigio funzionale, il personale direttivo, il personale di concetto e il personale di categorie similari della prefata azienda agli altri impiegati civili di ruolo dello Stato.

Essendosi allungata la durata della vita media è giusto che venga prolungata la vita del lavoro, evitando una dispersione di ancora vive energie in quanto i ferrovieri, sessantenni (appartenenti al personale succitato), non sono stanchi, né sono delle fonti inaridite.

Il collocamento a riposo prima del compimento del 65° anno di età ha privato sinora e priverà ancora l'azienda ferroviaria di funzionari direttivi e di impiegati aventi una esperienza preziosa che, per moltissimi anni, hanno dato prova di onestà, rettitudine e capacità, ineccepibili.

Al danno dell'azienda — che è stata e verrà privata di tanti validi collaboratori — sarà da aggiungere quello fortemente economico de-

gli interessati, collocati a riposo nel periodo antecedente alla decorrenza del conglobamento, fissata con il 1° marzo 1966, e quindi con una pensione e con una indennità di buonuscita sproporzionata al diminuito valore della moneta.

Per quest'ultimo fine, giustizia vuole che sino a quando non verrà risolta e promulgata la legge per la riforma della pubblica amministrazione, compresa quella dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, non abbiano a sussistere sperequazioni enormi, per disparità di trattamento anche per il collocamento a riposo, tra le diverse categorie degli impiegati civili di ruolo dello Stato, comprese quelle dipendenti dalle Amministrazioni con ordinamento autonomo, aventi, come si è detto, lo stesso livello gerarchico, gli stessi coefficienti di stipendio e analoghe responsabilità di lavoro, per cui abbisognano dei medesimi requisiti fisici.

Per ovviare a questo inconveniente, e rendere giustizia a benemeriti lavoratori, è stato predisposto questa proposta di legge che, a deroga a quanto stabilito dall'allegato n. 15 all'articolo 165 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e in applicazione del primo comma dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, stabilisce che alcune categorie del surripetuto personale della predetta azienda, siano collocati a riposo al compimento del 65° anno di età.

La modesta maggiore spesa, dipendente da questa proposta, trova margine ed è in buona parte compensata dal conseguente ritardo nelle necessarie assunzioni di altro personale, oltre che nei normali stanziamenti di bilancio dell'azienda.

Per quanto innanzi esposto si confida che gli Onorevoli Colleghi vorranno dare il loro assenso alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli impiegati di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, appartenenti alle sole categorie per le quali l'allegato n. 15 all'articolo 165 della legge 26 marzo 1958, n. 425 (stato giuridico per il personale delle ferrovie dello Stato), prevede, per il collocamento a riposo, i limiti di età o di 64 o di 62 anni, in deroga a quanto stabilito per essi dal medesimo allegato n. 15, sono collocati a riposo al compimento del 65° anno di età, qualunque sia il numero degli anni di servizio effettivo di ruolo da essi prestato, a norma del primo comma dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

ART. 2.

Gli impiegati di ruolo, della predetta Azienda e delle suddette categorie, collocati a riposo a partire dall'anno 1965, in applicazione dell'allegato n. 15 all'articolo 165 succitato, senza avere ancora compiuto il limite di 65 anni di età, in relazione a quanto stabilito nel precedente articolo 1, saranno richiamati in servizio nella posizione di soprannumero e saranno trattenuti, nella stessa posizione, fino al raggiungimento di tale limite di età.

All'atto della riliquidazione e della pensione e della indennità di buonuscita, per essi, non sarà tenuto conto della interruzione di servizio verificatasi per effetto del precedente collocamento a riposo.

ART. 3.

Per ottenere i benefici previsti dal precedente articolo 2 gli interessati debbono avanzare domanda, alla predetta azienda, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

Alla copertura dell'onere finanziario sarà provveduto con i fondi stanziati negli appositi capitoli dello stato di previsione delle spese del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.